

Codice A1816A

D.D. 5 ottobre 2018, n. 3184

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali nel Comune di Venasca (CN) loc. Relfa. Richiedente: Ditta COMMERCIO LEGNAMI SNC.**

VISTA la domanda n. 42425/2018 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla Ditta COMMERCIO LEGNAMI SNC, in data 06/09/2018 – assunta al Protocollo n. 40061;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato Dott. For. Fabrizio Maglioni del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 03/10/2018, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Rimboschimento del piano montano di abete rosso e larice	2,1168	1,6388
Totale	2,1168	1,6388

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

- VISTO il D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);
- VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la Ditta COMMERCIO LEGNAMI SNC (nella persona del titolare, Sig. Allasina Chiaffredo) ad eseguire gli interventi selvicolturali in Comune di Venasca (località Relfa), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
VENASCA	===	21	159	0,3235	0,2785
VENASCA	===	21	160	0,5802	0,4302
VENASCA	===	21	165	0,5521	0,4171
VENASCA	===	21	167	0,4520	0,4340
VENASCA	===	21	303	0,2090	0,2090

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 1,7868 di rimboschimento con abete rosso e larice, dedotte le superfici non interessate da rimboschimento pari a 0,330 ha;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva il numero di piante da abbattere pari a 1018 piante (584 abeti rossi e 434 larici);
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento desunto dalle aree di saggio effettuate, che risulta pari a 716 mc ca.; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- si potranno tagliare esclusivamente le piante costituenti il rimboschimento: abete rosso e larice;
- non potranno essere tagliate: le piante di latifoglie autoctone presenti sull'area di intervento a qualsiasi stadio di sviluppo ed anche le conifere di diametro inferiore a 7 cm;
- nel rispetto del Regolamento forestale vigente (art. 42 bis) dovranno essere conservati a tempo indefinito un albero vivo ed uno morto ogni 5000 mq; tali piante dovranno essere opportunamente contrassegnate con marcatura in vernice visibile;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- dovrà essere posta uguale cura al medesimo problema nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- si prescrive che, al termine delle operazioni di abbattimento ed esbosco, venga effettuato un sopralluogo congiunto dei funzionari tecnici della Regione Piemonte con la ditta esecutrice ed il

progettista, per verificare l'entità e lo stato della rinnovazione presente, e valutare l'eventuale necessità di procedere a rinfoltimenti con latifoglie autoctone;

- gli eventuali rinfoltimenti dovranno essere effettuati nelle sole aree interessate dalla presenza di abete rosso, completamente prive di rinnovazione;

- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

- b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;

- c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

- 1) chiusura e protezione degli accessi;

- 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, *se previste*, dovrà provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Regolamento forestale, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone,

animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il funzionario estensore  
Dott. For. Fabrizio Maglioni

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE